EDILIZIA

CCNL AREA LEGNO-LAPIDEI - ARTIGIANI 1
CCNL CEMENTO, CALCE, GESSO – INDUSTRIA 2
CCNL EDILI – ARTIGIANI 3
CCNL EDILI – COOPERATIVE 4
CCPL EDILI DEL TRENTINO – ARTIGIANI 5
CCNL EDILI – INDUSTRIA 6
CCNL EDILI – PMI 7
CCNL LAPIDEI – PMI 8
CCNL LAPIDEI – PMI (CONFIMI) 9
CCNL LAPIDEI, ESTRAZIONE E LAVORAZIONE – INDUSTRIA 10
CCNL LATERIZI E MANUFATTI IN CEMENTO – INDUSTRIA 11
CCNL LEGNO E ARREDAMENTO – INDUSTRIA 12
CCNL LEGNO E ARREDAMENTO – PMI 13

EDILIZIA

CCNL AREA LEGNO-LAPIDEI - ARTIGIANI

(settore artigianato) - N. 00357

CCNL Area legno-lapidei per i lavoratori dipendenti delle aziende dei settori legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione dei materiali lapidei - 25.03.2014 sottoscritto da CNA Costruzioni, CONFARTIGIANATO Legno e Arredo, CONFARTIGIANATO Marmisti, CASARTIGIANI, CLAAI, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,11% (16% TFR)	1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL CEMENTO, CALCE, GESSO - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00008

CCNL per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte - 24.04.2020 sottoscritto da FEDERMACO, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3]	Datore di lavoro[4]	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,4%	2,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,76% (40% TFR) 6,91% (100% TFR)	1,4%	2,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR ed indennità di funzione quadri: 1,4%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Con decorrenza 1.7.2020, i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL e non iscritti al Fondo Concreto - o ad altro Fondo di Previdenza Complementare al quale il datore di lavoro versi contribuzione, o sia stato richiesto di accantonare quote di TFR - saranno obbligatoriamente iscritti al Fondo Concreto con un contributo fisso mensile pari a euro 5,00 a carico dell'Azienda, salvo espressa volontà contraria da parte del lavoratore.
I suddetti lavoratori, al momento in cui attiveranno a proprio carico la quota ordinaria di contribuzione nonché la quota di TFR prevista dalle Fonti Istitutive dei Fondo Concreto, avranno diritto alla quota contributiva a carico dell'Azienda in sostituzione del contributo fisso mensile sopra citato. Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo e 172 della L. 205/2017, tale contributo è dovuto al Fondo Pensione Laborfonds per i lavoratori a questo iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura aggiuntiva rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell'iscritto.

CCNL EDILI - ARTIGIANI

(settore artigianato) - N. 00015

CCNL edili-artigiani del 24.01.2014 e successivi Accordi del 16.10.2014, del 18.11.2014, del 27.4.2018, del 30.01.2020 e del 23.6.2020 sottoscritti da ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA–Costruzioni, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil.

Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, tutti i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri assunti con contratto a tempo indeterminato, di formazione lavoro ed apprendistato. Possono altresì aderire al Fondo i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre mesi.

Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore[3]	Datore di lavoro	
1,24% (18% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1%[4]	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il presente CCNL, a decorrere dal 01.01.2015, ha previsto il versamento a carico del datore di lavoro di un **contributo contrattuale mensile che varia da € 10,00 a € 20,10 per ogni mese intero di lavoro** a seconda della qualifica e del livello di inquadramento. Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo e 172 della L. 205/2017, tale contributo è dovuto al Fondo Pensione Laborfonds per i lavoratori a questo iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura **aggiuntiva** rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell'iscritto.
Il contributo contrattuale non è revocabile, né sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore aderente a Laborfonds è soggetto al CCNL Edili-artigiani.

CCNL EDILI - COOPERATIVE

(settore cooperative) - N. 00016

CCNL edili-cooperative del 01.07.2014 e successivi Accordi del 18.11.2014 e del 18.7.2018, sottoscritti da ACI–Produzione e Lavoro e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil.

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati o quadri.

	Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,1%	1,1%[4]	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,24% (18% TFR)	1,1%	1,1%[4]	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR: 1,1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il presente CCNL, a decorrere dal 01.01.2015, un contributo mensile a carico del datore di lavoro di importo tra i 10,00 € ai 25,00 € a seconda del livello e dell'inquadramento del lavoratore. Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo, e 172 della L. 205/2017, tale contributo è dovuto al Fondo Pensione Laborfonds per i lavoratori a questo iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura aggiuntiva rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell'iscritto.
Il contributo contrattuale non è revocabile, né sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore aderente a Laborfonds è soggetto al CCNL Edili-cooperative.

CCPL EDILI DEL TRENTINO - ARTIGIANI

(settore artigianato) - N. 00343

Contratto integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini della Provincia Autonoma di Trento - 28.08.2017 sottoscritto da ANCE Trento, Associazione Artigiani e Piccole Imprese· Fe.N.E.A.L.- U.I.L. di Trento, F.I.L.C.A.- C.I.S.L. di Trento, F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L. di Trento

Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, tutti i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri assunti con contratto a tempo indeterminato, di formazione lavoro ed apprendistato. Possono altresì aderire al Fondo i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre mesi.

Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore[3]	Datore di lavoro	
1,24% (18% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1,5%[4]	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il CCPL riconosce espressamente ai lavoratori ai quali si applica il CCNL Edili artigianato la possibilità di aderire a Laborfonds prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il versamento a carico del datore di lavoro per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Laborfonds di una percentuale maggiorativa dello 0,5% in aggiunta a quella prevista dal CCNL (pari all'1%). Il CCNL Edili artigianato, richiamato dal CCPL , a decorrere dal 01.01.2015, ha previsto il versamento a carico del datore di lavoro di un contributo contrattuale mensile che varia da € 10,00 a € 20,10 per ogni mese intero di lavoro a seconda della qualifica e del livello di inquadramento. Ai sensi dell'art. 1 cc. 171 primo periodo e 172 della L. 205/2017, tale contributo è dovuto al Fondo Pensione Laborfonds per i lavoratori a questo iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura **aggiuntiva** rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell'iscritto.
Il contributo contrattuale non è revocabile, né sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore aderente a Laborfonds è soggetto al CCNL Edili-artigiani.

CCNL EDILI - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00017

CCNL edili-industria del 01.07.2014 e successivo Accordo del 18.11.2014, del 27.04.2018, del 18.07.2018 e del 23.06.2020 sottoscritti da ANCE e Lavoro e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil.

Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, tutti i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri assunti con contratto a tempo indeterminato, di formazione lavoro ed apprendistato. Possono altresì aderire al Fondo i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre mesi.

Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore[3]	Datore di lavoro	
1,24% (18% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1%[4]	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo).L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR : 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il presente CCNL, a decorrere dal 01.01.2015, un contributo mensile a carico del datore di lavoro di importo tra i 10,00 € ai 20,00 € a seconda del livello e dell'inquadramento del lavoratore. Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo, e 172 della L. 205/2017, tale contributo è dovuto al Fondo Pensione Laborfonds per i lavoratori a questo iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura aggiuntiva rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell'iscritto.
Il contributo contrattuale non è revocabile, né sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore aderente a Laborfonds è soggetto al CCNL Edili-Industria.

CCNL EDILI - PMI

(settore industria) - N. 00234

CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini - 12 novembre 2014 sottoscritto da Confapi ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL E FILLEA-CGIL.

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, part-time, a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, con contratto di formazione di lavoro e apprendisti. Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati o quadri.

	Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,1%	1,1%[4]	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,24% (18% TFR)	1,1%	1,1%[4]	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo).L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1,1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il presente CCNL, a decorrere dal 01.01.2015, prevede un contributo mensile a carico del datore di lavoro di importo tra i 10,00 € ai 20,00 € a seconda del livello e dell'inquadramento del lavoratore. Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo, e 172 della L. 205/2017, tale contributo è dovuto al Fondo Pensione Laborfonds per i lavoratori a questo iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura aggiuntiva rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell'iscritto.
Il contributo contrattuale non è revocabile, né sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore aderente a Laborfonds è soggetto al CCNL Edili-PMI.

CCNL LAPIDEI - PMI

(settore industria) - N. 00210

CCNL Materiali da costruzione - 10.11.2020 sottoscritto da CONFAPI-ANIEM, Unione nazionale imprese edili manifatturiere e settori affini, Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,4%	2,4%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,76% (40% TFR) 6,91% (100% TFR)	1,4%	2,4%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo).L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1,4%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. E' previsto, a partire dall'1.1.2022, il versamento di un contributo mensile a carico del datore di lavoro di euro 5 (riparametrati su base 100) per ogni lavoratore in forza. Ai sensi della Circolare Covip del 7 marzo 2018, n. 1598, tale contributo è dovuto a Laborfonds per i lavoratori già iscritti al Fondo o che in futuro decidano di aderire; il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura aggiuntiva rispetto alle altri fonti contributive sopra riportate.

CCNL LAPIDEI - PMI (CONFIMI)

(settore industria) - N. 00424

CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei - 16.01.2014 sottoscritto da CONFIMI IMPRESA, Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

	Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,4%	2,1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,76% (40% TFR) 6,91% (100% TFR)	1,4%	2,1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo).L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1,4%;2%;3%;4%;5%;6%;7%;8%;9%;10%.

CCNL LAPIDEI, ESTRAZIONE E LAVORAZIONE - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00029

CCNL per i dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei - 29.10.2019 sottoscritto da Confindustria Marmomacchine, ANEPLA, Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,3%	2,9%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,76% (40% TFR)	1,3%	2,9%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo).L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare, contingenza, EDR: 1,3%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL LATERIZI E MANUFATTI IN CEMENTO - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00030

CCNL per i dipendenti delle aziende produttrici di laterizi e di manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle, e dalle imprese del settore fibro-cemento - 31.03.2016 sottoscritto da ANDIL - ASSOBETON, Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

	Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	1,8%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,76% (40% TFR)	1,5%	1,8%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR, indennità di funzione quadri.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo).L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare, contingenza, EDR, indennità di funzione quadri: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL LEGNO E ARREDAMENTO - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00032

CCNL per i dipendenti delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamentoe dalle industrie boschive e forestali - 19.10.2020 sottoscritto da FEDERLEGNOARREDO, Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,3%	2,3%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,07% (30% TFR) 6,91% (100% TFR)	1,3%	2,3%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo).L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,3%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le parti, consapevoli dell'importanza della previdenza integrativa, e dato il perdurare della crisi di crescita dei fondo, concordano di istituire un elemento promozionale del welfare previdenziale pari a pari a Euro 100,00 una tantum, da erogare a carico delle Aziende a favore di tutti i lavoratori in forza alle aziende con contratto a tempo indeterminato al primo giorno di calendario del mese in cui verrà effettuato il versamento. Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo e 172 della L. 205/2017, tale contributo è dovuto al Fondo Pensione Laborfonds per i lavoratori a questo iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura aggiuntiva rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell'iscritto.

CCNL LEGNO E ARREDAMENTO - PMI

(settore industria) - N. 00208

CCNL per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'arredamento e boschivi forestali - 18.04.2017 sottoscritto da UNITAL - CONFAPI, Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3]	Datore di lavoro[4]	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,3%	2,1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,07% (30% TFR) 6,91% (100% TFR)	1,3%	2,1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo).L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1,3%;2%;3%;4%;5%;6%;7%;8%;9%; 10%.

4. A partire dall'1/7/2021 e fino alla data del 28/2/2023, a carico del datore di lavoro un contributo mensile di euro 5 per dodici mensilità, da versare al Fondo Arco per ogni lavoratore in forza alla data dell'1.7.2021 con contratto a tempo indeterminato, secondo le modalità che saranno previste dal Fondo.
Per i lavoratori di prima adesione al Fondo Arco successiva all'1.7.2021 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria. Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo e 172 della L. 205/2017, tale contributo è dovuto al Fondo Pensione Laborfonds per i lavoratori a questo iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura aggiuntiva rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell'iscritto.